

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

129° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide» (2912)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 2, 4, 6 e *passim*
BOMPIANI (DC) 10, 12, 14
CALLARI GALLI (Com.-PDS) 6, 9, 10 e *passim*
VESENTINI (Sin. Ind.) 3, 4, 6 e *passim*
ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica* 4, 6, 10 e *passim*

«Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal centocinquantenario anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)» (2965), d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 15, 16, 17 e *passim*
ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 17

BOMPIANI (DC) Pag. 16
MANIERI (DC), *relatore alla Commissione* . 15
NOCCHI (Com.-PDS) 16
PELEGRINO BRUNO (PSI) 17
VOLPONI (Rifond. Com.) 17

«Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia» (3002), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri; Corsi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 18, 21, 24 e *passim*
BOGGIO (DC), *relatore alla Commissione* ... 18, 24
BOMPIANI (DC) 23
NOCCHI (Com.-PDS) 21
PELEGRINO BRUNO (PSI) 23
REBULLA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 26

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide» (2912)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 20 settembre scorso.

Comunico alla Commissione che sostituì il relatore, senatore Giagu Demartini, ed annunzio altresì che le competenti Commissioni hanno inviato i prescritti pareri.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato con legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.

Metto ai voti l'articolo 1 che, con una modifica di carattere puramente formale, risulta del seguente tenore:

Art. 1.

1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.

È approvato.

Art. 2.

1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4, e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al CIPE ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica.

3. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico può essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.

4. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi di cui all'articolo 1, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

«1-bis. - I programmi esecutivi annuali di cui al comma 1 sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data d'inizio».

2.1

CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO

Alla fine del comma 2, aggiungere le parole: «, dopo avere preventivamente acquisito il parere del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284».

2.2

VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO

VESENTINI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 si illustra da sé e del resto ne abbiamo già discusso. Lo scopo della presentazione dei programmi almeno un anno prima è quello di non far trovare le persone impegnate in queste ricerche ad attendere il telegramma del Ministero il giorno prima della partenza. Mi è stato richiesto di subemendare il testo aggiungendo alla fine il periodo «almeno otto mesi prima della data d'inizio» delle attività. Si tratta, a mio parere, di qualcosa di pleonastico dal momento che è chiaro che la data di inizio non può che essere quella. In ogni caso, se la cosa può dare maggiore tranquillità, non ho nulla da eccepire.

L'emendamento 2.2 concerne una questione di interpretazione. Il comma 2 dell'articolo 2 recita: «Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al CIPE ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica». La legge n. 284 cui si fa riferimento stabilisce che il Ministro deve sentire il Comitato consultivo interministeriale da essa istituito.

La mia proposta, allora, nasce da un dubbio. In incontri informali è stato detto che tutto ciò che qui non viene modificato resta invariato. L'interpretazione fornita dagli uffici del Ministero è che anche il testo che compare nel disegno di legge garantisce che il Comitato consultivo interministeriale venga sentito. Mi sembra, tuttavia, che tale testo sia piuttosto perentorio nel far scomparire il riferimento al Comitato consultivo interministeriale. L'altra interpretazione è quella secondo cui tale organismo, proprio perchè non viene specificato alcunchè, continuerebbe ad essere interpellato. Nel dubbio, in linea con l'interpretazione ministeriale, ho voluto proporre tale specificazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Propongo peraltro che nell'emendamento 2.1 vengano aggiunte, in fine, le parole «delle attività».

VESENTINI. D'accordo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori, con la modifica testè suggerita dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo che, con gli emendamenti approvati e con alcune modifiche di carattere puramente formale, risulta il seguente:

Art. 2.

1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284.

2. I programmi esecutivi annuali sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data di inizio delle attività.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il parere del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma del citato articolo 3 della legge n. 284 del 1985.

4. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico può essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.

5. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.

È approvato.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- c) Ministero del tesoro;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) Ministero della marina mercantile;
- g) Ministero delle partecipazioni statali;
- h) Ministero della sanità;
- i) Ministero dell'ambiente;
- l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2. La commissione scientifica nazionale per l'Antartide di cui all'articolo 4 della citata legge n. 284 del 1985 è integrata da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284 è sostituito dai seguenti:

“2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:

- a) 2 esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un esperto designato dal Ministro della Marina Mercantile;
- c) un esperto designato dal Ministro della Sanità;
- d) due esperti designati dal Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia;
- e) due esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- f) due esperti designati dall'ENEA;
- g) un esperto designato dall'Istituto Nazionale di Geofisica (ING);
- h) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).

2-bis La Commissione elegge un Vice Presidente nel proprio seno”».

3.1

VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO

VESENTINI. L'emendamento 3.1 concerne la Commissione scientifica. Ritengo che con la legge n.168 del 1989, dopo il passaggio delle competenze per la ricerca e l'università al nuovo Ministero, sia abbastanza naturale ristrutturare la Commissione come qui indicato.

Le novità riguardano essenzialmente la designazione di due esperti da parte del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e di altri due da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Inoltre, in linea con quanto accade per altri enti di ricerca, la cui Commissione è presieduta dal suddetto Ministro, si prevede che la Commissione elegga un vice presidente nel proprio seno.

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Bisognerebbe inserire tra i componenti della Commissione anche un esperto designato dal Ministro dell'ambiente. Con questa modifica, esprimo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Anch'io sono favorevole a questa modifica.

CALLARI GALLI. Accettiamo la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emendamento 3.1 con la modifica proposta dal rappresentante del Governo

tendente ad inserire dopo la lettera *c*) la seguente: «...) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente:».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, con la modifica approvata e con alcune correzioni di carattere puramente formale, risulta il seguente:

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- c) Ministero del tesoro;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) Ministero della marina mercantile;
- g) Ministero delle partecipazioni statali;
- h) Ministero della sanità;
- i) Ministero dell'ambiente;
- l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dai seguenti:

«2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:

- a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
- c) un esperto designato dal Ministro della sanità;
- d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
- e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
- f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
- i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).

2-bis. La Commissione elegge un Vice Presidente nel proprio seno».

È approvato.

Art. 4.

1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986.

Metto ai voti l'articolo 4 che, con una modifica di carattere formale, risulta del seguente tenore:

Art. 4.

1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986.

È approvato.

Art. 5.

1. In attesa dell'istituzione di un Museo nazionale dell'Antartide, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle Università di Trieste, Genova e Siena per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle università interessate, sentita la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre università, enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto è determinata, nel limite di lire 100 milioni annue, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: «In attesa dell'istituzione di un Museo nazionale dell'Antartide,» *con la seguente frase:* «Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, è istituito il Museo nazionale dell'Antartide. In attesa della istituzione del museo,».

5.1

CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «È altresì affidato al museo il compito di promuovere e coordinare la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide».

5.2

CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per far fronte a spese derivanti dalla partecipazione ad organismi, enti, conferenze e convegni previsti nell'ambito del Trattato Antartico di Washington, inclusa l'organizzazione in Italia, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della prossima riunione delle Parti Consultive del Trattato Antartico, è autorizzata per il 1992 la spesa di lire 1.000 milioni, a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della presente legge, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo.

Le somme autorizzate per le suddette finalità, non impegnate nel corso del 1992, possono esserlo nell'anno successivo».

5.3

SPITELLA

CALLARI GALLI. L'emendamento 5.1 prevede una scadenza temporale all'istituzione del Museo nazionale dell'Antartide, cioè prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge il museo venga istituito.

L'emendamento 5.2 si propone di affidare al museo anche il compito di promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica in Antartide; per i suoi compiti e per il collegamento con l'università presso cui viene istituito, il museo verrebbe così ad essere il centro di coordinamento e di indirizzo dell'attività scientifica. Riteniamo infatti che il grosso sforzo finanziario che il paese compie per queste importanti ricerche, che ci permettono di collocarci in un panorama internazionale, meriti che si ponga una particolare attenzione anche al problema della divulgazione della ricerca scientifica che nel nostro paese è abbastanza carente, con risultati nell'opinione pubblica alquanto deprecabili. In mancanza di una attenta diffusione della ricerca si è portati a seguire più le mode (penso all'allarme che viene diffuso sul clima o sull'inquinamento) che i problemi rilevanti, la cui

trattazione non sempre è sostenuta da una corretta ricerca scientifica. È questa la ragione per cui abbiamo pensato che l'istituzione del museo dovrebbe avere tra le sue finalità anche la diffusione dei risultati della ricerca scientifica in Antartide.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.3 da me presentato si propone di stanziare la cifra di un miliardo per far fronte agli impegni derivanti dalla prossima riunione delle Parti consultive del Trattato Antartico, che si svolgerà in Italia nel 1992.

Credo che sia un'esigenza valida, e penso sia intendimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica far fronte a questa spesa. Tuttavia senza il parere della Commissione bilancio l'emendamento non può essere messo in votazione, pertanto dovremmo sospendere l'approvazione del provvedimento in attesa di tale parere. Peraltro, da quello che posso capire, l'emendamento non potrebbe essere accolto dalla Commissione bilancio perchè gli stanziamenti per questo provvedimento sono previsti all'interno della legge finanziaria 1991 in conto capitale, mentre l'emendamento propone la loro utilizzazione per spese correnti.

Considerando l'urgenza di approvare il provvedimento al nostro esame, ritengo di dover ritirare l'emendamento per non ritardare l'approvazione del disegno di legge, sulla cui urgenza la Commissione concorda.

CALLARI GALLI. Dalla discussione che abbiamo fatto su questo disegno di legge era affiorata l'opportunità che fosse istituita anche una commissione di valutazione dei risultati delle ricerche fatte finora. L'urgenza di far approvare il disegno di legge ha spinto sia il mio Gruppo che quello della Sinistra indipendente a non tradurre in emendamento tale proposta, che così resta come una prospettiva, come impegno per il Governo ad una attenta valutazione dei risultati nel momento in cui destina alla ricerca fondi di così rilevante entità. Presentando oggi un emendamento di questo tipo avremmo dovuto bloccare l'esame del provvedimento per aspettare il parere delle altre Commissioni, e quindi abbiamo preferito non presentarlo.

In tale ottica, pur riconoscendo l'importanza dell'emendamento 5.3, riteniamo che sia giusto che venga ritirato per non rallentare l'iter del provvedimento.

BOMPIANI. Ringrazio il Presidente di aver sollevato una questione che non poteva non essere presa in considerazione e di avere anche evidenziato le linee per risolverla. Credo sia giusto seguire l'indicazione del Presidente di tener conto dell'urgenza del provvedimento e del fatto che qualsiasi altra decisione non potrebbe tecnicamente adottarsi trattandosi di due voci di bilancio diverse, una in conto capitale e l'altra di parte corrente.

ZOSO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, il riferimento all'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, essendo tutti i musei

ovviamente destinati alla funzione scolastica, e non, ad esempio, con il Ministro per i beni culturali ed ambientali rappresenterebbe un'anomalia. Senza contare che già abbiamo problemi di rapporto con il suddetto Dicastero per quanto concerne i musei scientifici. Semmai, si possono creare in seguito occasioni per accordi con il Ministero della pubblica istruzione. A parte questa notazione, il parere del Governo sull'emendamento è sostanzialmente favorevole.

Per quanto concerne l'emendamento 5.2, si affida a questo museo il compito pressochè esclusivo di promuovere e coordinare la diffusione e divulgazione dei risultati ottenuti. Il museo, quindi, cessa di essere tale e diventa un centro di iniziative che non può che entrare in conflitto con le università che hanno partecipato alla ricerca ed elaborato i dati e che devono restare momenti essenziali di promozione dei risultati. Si tende, cioè, a trasformare questo museo in una sorta di ente che detiene l'esclusiva per la divulgazione dei risultati, esautorando in qualche modo le università. Sarebbe più opportuno attribuire ad esso il compito di promuovere la diffusione, attività che rientra nei suoi specifici compiti.

Per quanto concerne l'emendamento 5.3, concordo con le valutazioni poc'anzi fatte dal Presidente, per quanto lo ritenga un emendamento saggio.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, desidero rispondere brevemente alle osservazioni del Sottosegretario. L'aver inserito nell'emendamento 5.1 l'intesa con il Ministro della pubblica istruzione non intendeva certamente complicare la situazione. Volevamo soltanto sottolineare l'importanza che l'attività di questo museo in particolare, per il suo carattere scientifico, quasi di collettore dei dati e dei reperti che man mano si vanno accumulando in questa area dell'Antartide, si svolgesse all'interno delle istituzioni scolastiche. Volevamo vedere una sorta di raccordo tra la divulgazione scientifica e l'insegnamento nelle scuole.

Se il Governo ci assicura che saranno poi possibili opportuni accordi, acconsento all'eliminazione di tale riferimento, lasciando tuttavia i nostri intenti affidati ai verbali della discussione.

Per quanto concerne l'emendamento 5.2, comprendo la posizione del Governo. Nel momento in cui abbiamo formulato l'emendamento avevamo presenti i musei scientifici di molti altri paesi europei e degli Stati Uniti d'America, in cui la collaborazione con l'università, e a livello di ricerca e a livello di divulgazione dei risultati, della pubblicazione, della circolazione in ambienti non strettamente raggiunti dalle università, rappresenta una realtà cui il nostro paese dovrebbe tendere. Tali esperienze hanno anche il compito di vivacizzare l'attività di istituzioni museali che invece languono nel nostro paese, proprio per la mancanza di tali collegamenti.

Comunque, la proposta avanzata dal Sottosegretario di affidare al museo la promozione mi trova favorevole.

VESENTINI. Sono d'accordo nell'accettare le modifiche proposte dalla senatrice Callari Galli. Vorrei soltanto rilevare che in questo testo tutta l'attività divulgativa che nel vecchio testo era assicurata dalla presenza del Ministro della pubblica istruzione nella commissione

scientifico scomparire, quindi ci pareva necessario un riferimento agli aspetti educativi a livello di scuola secondaria. La partecipazione del Ministero della pubblica istruzione tendeva a sottolineare un aspetto divulgativo a livello di scuola media che a mio avviso è un peccato non compaia. Il modello cui mi sono ispirato per questo emendamento è il museo Smithsonian di Washington, che trasforma in modelli e plastici i risultati di ricerche che né l'università né gli enti di ricerca sono in grado di divulgare.

BOMPIANI. Vorrei associarmi allo spirito dell'emendamento 5.2, perchè tutti riconosciamo l'utilità e l'importanza di sviluppare i musei scientifici; lo abbiamo detto in altre occasioni, abbiamo ricordato gli illustri precedenti all'estero quali il museo di Monaco, quello di Bonn o tanti altri, mentre in Italia siamo ancora molto carenti. Tuttavia ritengo che questa sia una materia da trattare con una legge specifica che preveda i compiti dei musei scientifici, tra i quali naturalmente anche i compiti didattici. Sono perfettamente cosciente che la cultura tecnologica e scientifica deve essere servita da strumenti propri quali i musei scientifici, che devono avere una funzione promozionale e di presenza nella didattica.

Quindi, condivido appieno lo spirito dell'emendamento, anche se mi chiedo se non sia il caso di compiere un passo avanti attribuendo anche valore didattico ai musei scientifici. Fermo restando che possiamo prevedere l'istituzione di un museo di carattere scientifico per la valorizzazione didattica e culturale dell'Antartide, chiedo ai proponenti di trasformare parte dell'emendamento in un ordine del giorno che recepisca i suggerimenti circa la presenza didattica nelle scuole; credo che questo problema vada affrontato in un contesto generale nel momento in cui andremo a distribuire sul territorio la rete dei musei scientifici.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 5.1 con la modifica proposta dal sottosegretario Zoso tendente a sopprimere l'inciso: «d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 con la modifica proposta dal Sottosegretario tendente a sopprimere le parole: «e coordinare».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, con gli emendamenti approvati e con alcune modifiche di carattere formale, risulta così formulato:

Art. 5.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica

e tecnologica è istituito il Museo nazionale dell'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. È altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide. In attesa dell'istituzione del Museo, per i predetti compiti di conservazione, studio e valorizzazione, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle università di Trieste, Genova e Siena.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle università interessate, sentita la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre università, enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto è determinata annualmente, nel limite di lire 100 milioni, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

È approvato.

CALLARI GALLI. Accogliendo la proposta del senatore Bompiani, presento insieme con altri colleghi il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'articolo 5 del disegno di legge n. 2912, concernente l'istituzione del Museo nazionale dell'Antartide,

raccomanda al Governo:

di curare il rapporto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero della pubblica istruzione nel funzionamento del Museo nazionale dell'Antartide, soprattutto al fine della diffusione della cultura scientifica nelle istituzioni scolastiche».

0/2912/1/7

CALLARI GALLI, VESENTINI, BOMPIANI, MANIERI

ZOSO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi

trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide». Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, con l'auspicio che questa legge contribuisca ad uno sviluppo sempre più rilevante dei rapporti internazionali e che le risorse vengano utilizzate positivamente a tal fine.

BOMPIANI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, che ha concorso all'approvazione di questo provvedimento della cui importanza, anche come stimolo a ricerche coordinate tra le varie discipline, siamo perfettamente consapevoli. Questo programma ha una forte capacità formativa per il personale che si trova ad operare in condizioni difficili e deve essere spronato a fare sempre meglio.

Vorrei aggiungere che il programma dovrebbe essere utilizzato anche per la formazione di dottori di ricerca. Sottolineo il carattere internazionale della ricerca, che deve rimanere tale, e ritengo che il progetto non debba assumere dimensioni faraoniche, ma debba essere mantenuto nella dimensione più adeguata al nostro potenziale scientifico nei singoli settori, mentre va sviluppata una collaborazione tra gli Stati, che non deve essere necessariamente globale ma che potrebbe essere bilaterale o trilaterale, per conseguire risultati sempre più positivi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalla ore 9,50 alle ore 10.

«Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)» (2965), d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo straordinario per il progetto "Leopardi nel mondo" dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998)», d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANIERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con piacere che introduco l'esame del disegno di legge n. 2965, finalizzato alla concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantésimo anniversario della morte del poeta (1837) al secondo centenario della sua nascita (1798).

La proposta, presentata alla Camera dei deputati già nella passata legislatura, a firma di rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, non fu esaminata per l'anticipato scioglimento delle Camere. Essa è stata ripresentata nella decima legislatura ad iniziativa dei deputati Foschi, Forlani ed altri ed è stata approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del primo agosto 1991.

Il disegno di legge consta di sei articoli. L'articolo 1 fissa le finalità dell'iniziativa, che sono fondamentalmente due: la conoscenza e la diffusione delle opere del Leopardi ed il recupero edilizio e il restauro conservativo dei luoghi leopardiani. Per il conseguimento della prima finalità si propongono la traduzione e la pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue, la realizzazione di convegni e seminari, l'istituzione di concorsi, premi di cultura e borse di studio e perfezionamento ed ogni altra iniziativa che si ritenga utile a giudizio della Giunta nominata con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, che può decidere (articolo 2) di cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali, gestisce le iniziative previste e può affidarne l'esecuzione alle regioni, ai comuni interessati, al Centro internazionale di studi leopardiani o ad altre istituzioni culturali (articolo 3).

L'articolo 4 prevede il restauro e la custodia della tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, già monumento nazionale. La spesa prevista è di 10 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000 prelevati, per il triennio 1991-93, dal capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sulla quota di accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale», che verrà a costituire un apposito fondo per il progetto «Leopardi nel mondo».

Credo che mai come in questo caso il relatore sia esentato da addurre ragioni e motivazioni per sottolineare l'opportunità e l'utilità

della proposta di legge. È un atto di omaggio che il Parlamento della Repubblica compie alla grandezza e all'universalità della poesia leopardiana e che soprattutto è tenuto a compiere per rispetto ed amore di tutti i popoli del mondo, perchè la bellezza, ovunque sia fiorita, è patrimonio di tutti gli uomini e a tutti gli uomini deve essere fatta conoscere.

L'arte non ha avuto e non ha confini e le grandi conquiste della civiltà moderna hanno reso possibile il godimento di capolavori della cultura per masse sempre più larghe di uomini, di paesi tra loro lontani, per mezzo delle grandi mostre itineranti e della sempre maggiore facilità di viaggiare, e la musica può arrivare al cuore di singoli e di moltitudini in ogni angolo del globo; difficoltà maggiori incontra invece nella sua trasmissione il linguaggio letterario e poetico.

Rimuovere gli ostacoli e le barriere per una più vasta conoscenza, su scala mondiale, dei grandi della letteratura, non può essere compito solo degli studiosi, di interpreti e di traduttori, ma chiede l'opera di editori e divulgatori e comporta oneri economici non sopportabili da piccole comunità e talvolta neppure dalle unità nazionali. Pertanto il peso di un'impresa come quella di far meglio conoscere un grande poeta nel mondo non può che essere assunto da uno Stato o dalla comunità internazionale.

Oggi noi prendiamo questo impegno per Leopardi, per onorarne la memoria, ravvivarne il ricordo, stimolare il desiderio di conoscerlo, portarne la voce in Italia e nel mondo mettendo a disposizione degli operatori letterari i mezzi per poter far fronte a tutte le iniziative possibili in materia. Ritengo sia il modo più serio, qualificato e produttivo di rendere omaggio al poeta, di esaltarne il valore nazionale e insieme universale.

Con questi intendimenti auspico l'approvazione del provvedimento in esame da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOMPIANI. Esprimo il più vivo ringraziamento al relatore che ci ha presentato il disegno di legge ponendo giustamente in evidenza l'interesse dell'iniziativa.

Per quanto ci riguarda, siamo in linea di massima favorevoli al provvedimento in esame che ha tutte le premesse per trovare approvazione.

NOCCHI. Anche il nostro Gruppo è favorevole a questa iniziativa legislativa che ha come finalità quella di ulteriormente caratterizzare il ruolo universale di Leopardi non soltanto nel nostro paese.

Tra le ricorrenze centenarie che ci sono gradite in maniera particolare, questa di Leopardi è sicuramente al centro della nostra attenzione.

È presente, veramente, una vera e propria inflazione di interventi di questo genere; tuttavia, essendoci ormai impegnati per questo, cercheremo di concluderlo nella maniera più dignitosa.

VOLPONI. Ringrazio anzitutto la senatrice Manieri per la relazione svolta. Il disegno di legge mi suscita qualche perplessità e quindi desidero esaminarlo meglio. Tali celebrazioni presentano sempre qualche aspetto che va un po' al di sopra di certe verità. La grandezza di Leopardi è universalmente riconosciuta. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali deve provvedere se vi è necessità di qualche intervento nella casa del Leopardi, così come il Ministero degli affari esteri per i rapporti con gli istituti italiani di cultura e con gli altri istituti nel mondo. Essi dovrebbero normalmente gestire il patrimonio che ci è stato lasciato.

Ricordiamo qui Leopardi, ma probabilmente per Manzoni si approverà un'altra legge, così come accadrà per Campanella o per Bruno, essendo essi tutti nel nostro cuore e nella nostra cultura ugualmente.

In questi provvedimenti si scorgono i campanilismi di piccole cittadine segnate dalla grandezza di questi uomini, che continuano a fare celebrazioni per tali illustri nomi. Vorrei vedere, però, dove vanno a finire questi fondi. Le traduzioni di Leopardi nel mondo le può fare chi vuole. Non possiamo obbligare qualcuno a farle e, se così fosse, avremmo delle cattive traduzioni poichè Leopardi è un poeta difficilissimo da capire e soprattutto da tradurre per gli stranieri proprio perchè ha un suo linguaggio, un suo mondo, e della sua finestra ha fatto un osservatorio universale. Oggi in Italia ci sono varie scuole di pensiero, soprattutto dei filosofi, e tra di essi vi sono i filosofi materialisti che riconoscono in Leopardi il più grande pensatore materialista del suo secolo.

Questa legge cosa porterà in più? Forse qualche altra cerimonia a Recanati. Stiamo attenti però, altrimenti di centenario in centenario celebreremo tutto e alla fine non avremo più fondi.

PELLEGRINO Bruno. Spero che quando sarà il momento di approvare questo disegno di legge abrogheremo la parte che prevede la traduzione per legge di Leopardi. Penso che sia una delle più grandi aberrazioni che si siano mai sentite; altro che *zdanovismo*, siamo nel propagandismo senza principi! Spero che questa norma decada in quanto sono d'accordo con il senatore Volponi: i poeti traducono i poeti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Rispetto alle osservazioni formulate sul disegno di legge desidero ricordare che la cornice giuridica entro cui si inserisce il progetto «Leopardi nel mondo» è di ampio respiro, giungendo fino al 1998. Il finanziamento è previsto per 10 anni e per il primo triennio è previsto con le modalità ricordate dal presidente Spitella.

Desidero richiamare l'attenzione sul fatto che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. La posizione del Governo è stata ampiamente illustrata in questa aula in occasione del recente varo di

provvedimenti riguardanti Lorenzo il Magnifico e Piero della Francesca ed è nel senso di consentire il varo di questi provvedimenti; ma allo stesso tempo il Governo non può che condividere quanto detto prima circa l'inopportunità di disegni di legge di natura settoriale come quello al nostro esame che sono rimessi alla responsabilità dei proponenti, pur senza nulla togliere al valore culturale delle figure che di volta in volta vengono celebrate.

Se il Senato riterrà di apportare modifiche o miglioramenti al disegno di legge, il Governo li valuterà nel merito.

Tuttavia, non può non essere valutata con perplessità una tale proliferazione che vulnera nel profondo la legge n. 123 del 1980, che era stata immaginata per un coordinamento generale e per una promozione del dibattito culturale e scientifico sulle grandi figure della cultura del nostro paese.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

«Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia» (302), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria, dei deputati Rocelli ed altri; Cursi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia», risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri, Cursi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Boggio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge nasce da lontano, ha le sue radici nella legge n. 80 che, per le parti in cui non è stata emendata, è tuttora vigente. Questo disegno di legge prevede che quando si costruisce un nuovo teatro venga erogato un particolare contributo dello Stato per far fronte alle spese ingenti che la costruzione determina.

Per quel che riguarda il teatro Carlo Felice di Genova e il Regio di Torino siamo in presenza di due eventi diversi ma analoghi. Il Carlo Felice è appena stato ricostruito, chi dice in modo esemplare, chi dice in modo architettonicamente non troppo valido; ma resta il fatto che è uno dei teatri più moderni del mondo e dispone del palcoscenico più moderno del mondo insieme al Metropolitan. Dobbiamo dare atto alla città di Genova di aver compiuto uno sforzo notevolissimo: rifare un teatro in questo periodo, con i problemi che sono sul tappeto nella città

stessa, rivolgendo molto acutamente l'attenzione più al palcoscenico che alla platea, è un fatto senz'altro degno di nota.

Per quel che riguarda il Regio di Torino siamo in debito di un avaro comportamento dello Stato nei confronti di questo teatro che, nonostante la vigenza della legge n. 800, non ha mai ricevuto i contributi che meritava e che sono stati più volte promessi. Il teatro ha avuto soltanto qualche piccolo riconoscimento che poi si è tradotto in una penalizzazione. Il periodo fortunato della gestione del Regio è stato quello in cui fu sovrintendente Erba, quando le sue finanze erano particolarmente solide data l'estrema capacità del sovrintendente nel fare i bilanci, e data anche una fortunata serie di circostanze; oggi anche il migliore dei sovrintendenti non potrebbe portare il bilancio in pareggio. Quindi le mie parole non sono assolutamente di critica nei confronti del successore del grande Erba, non sono di biasimo ma anzi di elogio nei confronti della signora Tessore, attuale sovrintendente del Regio, una persona veramente dinamica che sta facendo molto per questo teatro. Il Regio, comunque, non è stato trattato come avrebbe meritato, dato che ha un pubblico di gran lunga superiore alla sua capacità di contenimento: le persone che vorrebbero frequentarlo sono più del doppio di quelle che lo frequentano, e il teatro deve respingerle perchè non vi sono posti sufficienti. L'errore è stato quello di costruire un teatro troppo piccolo. Nella regione Piemonte esiste una notevole convergenza di amatori della lirica verso tale teatro, ma costoro restano quasi sempre insoddisfatti, come dicevo, per la difficoltà di trovarvi posto. Il segretario deve compiere delle vere e proprie acrobazie per accontentare ora un'associazione ora un'altra e quindi chi riesce a seguire uno spettacolo non può seguirne un altro. Si tratta, insomma, di un teatro che allestisce spettacoli per i quali vi è una richiesta almeno quattro volte superiore rispetto alla capienza.

Di fronte a tale situazione giustamente, a mio avviso, le regioni Piemonte e Liguria hanno presentato dei disegni di legge e numerose parti politiche si sono attivate per trovare contributi straordinari per questi due teatri attraverso provvedimenti. Parlo di contributo straordinario giacchè esso si riferisce soltanto al 1991 ed ha determinate caratteristiche. Non è un contributo che si ripete negli anni, che richieda uno stanziamento pluriennale e quindi uno sforzo particolare da parte della legge finanziaria. Sappiamo che ora però vi sono difficoltà e possiamo ben comprendere come abbiano un grave fondamento. Auspico comunque che vengano superate e che si trovi un finanziamento, per rendere giustizia a questi due teatri.

Desidero soffermarmi anche sulla celebrazione che a questo disegno di legge è stata agganciata in ordine a centenari e a ricorrenze particolari di questi teatri. Il teatro Regio ha festeggiato il duecentocinquantesimo anniversario dalla fondazione. Tale periodo di tempo ci dice che si tratta di una tradizione imponente, che dimostra come esso non abbia radici effimere. La medesima logica porta anche ad un contributo per il teatro La Fenice di Venezia che festeggia il bicentenario dalla fondazione ed alla stagione lirica delle Terme di Caracalla che festeggia il cinquantesimo anno.

In ordine a tali anniversari si possono compiere valutazioni di diversa natura. Sono convinto che essi debbano essere presi in

considerazione, così come è stato fatto per altri teatri. Duecentocinquantaquattro anni rappresentano certamente un anniversario molto importante, un quarto di millennio, anche se vi sono teatri che hanno ben altra tradizione. I duecento anni del teatro La Fenice di Venezia sono anch'essi importanti: se pensiamo ai pochissimi teatri da salvare nel mondo, dovremmo senz'altro includere tale teatro in questo novero per l'importanza avuta nei due secoli di attività.

Non va poi dimenticato che il teatro La Fenice è l'elegantissimo salotto di Venezia. Non faccio tale affermazione in termini aristocratici, ma di gusto. Si tratta di un teatro degno di Venezia, città nei confronti della quale è giusto compiere uno sforzo che le dia modo di avere un prestigio ed un giro di interessi tali da garantirne la sopravvivenza. Laddove Venezia cadesse nell'oblio - ed è una perorazione inutile giacché tutti la vogliono salvare - certamente la città sprofonderebbe.

Per quanto concerne le Terme di Caracalla, cinquant'anni non sono certamente molti. Dico questo non perché non si tratti di un luogo bellissimo, ma perché ha una tradizione di gran lunga inferiore a quella dell'Arena di Verona e sono assenti quelle ragioni di acustica che fanno di quest'ultima un *unicum* tra i teatri lirici all'aperto. Tuttavia dobbiamo tenere conto del fatto che le Terme di Caracalla hanno saputo diventare un punto di riferimento per Roma. Una città come Roma, che ha anche in estate una sua vita politica, ha bisogno di un grande centro di ritrovo notturno. Direi che le Terme di Caracalla rappresentano un luogo particolarmente significativo ed elevato; vi si tengono spettacoli che non hanno quasi mai caratteristiche artistiche molto elevate, ma che certamente hanno una notevole capacità di richiamo. Non a caso alle Terme di Caracalla sono arrivati anche artisti di musica non lirica, peraltro meritevoli di considerazione e che in un ambiente come quello possono esibirsi con successo, suscitando l'interesse non solo degli italiani, ma anche degli stranieri.

Infine, per quanto concerne Genova, non si possono dimenticare le commemorazioni di Colombo. Tale città sarebbe in forte decadenza se non intervenissero questi tentativi di rilancio. Il teatro Carlo Felice quindi può divenire davvero la vetrina della cultura italiana in questa città, che dovrà avere anche un luogo di riferimento per quanto concerne l'arte, la musica, il balletto e le manifestazioni che ivi potranno avere luogo, senza escludere quelle di musica non colta che tuttavia hanno pieno diritto di farvi ingresso.

Fatta questa premessa, invito i colleghi ad esprimere il loro voto favorevole sul disegno di legge, facendo presente che l'articolo 3 saggiamente prevede che: «I contributi straordinari di cui agli articoli 1 e 2 non concorrono a formare il reddito degli Enti beneficiari agli effetti delle vigenti norme fiscali e tributarie e non possono essere utilizzati per coprire maggiori spese derivanti da accordi sindacali aziendali».

Il provvedimento probabilmente non è in linea con gli indirizzi generali della legge finanziaria; riguarda tuttavia la finanziaria precedente ed è per questo motivo che è urgente approvarlo, perché se lo rinviemo alla nuova finanziaria cadrà automaticamente. Il disegno di legge è stato approntato prima che fosse varata la nuova finanziaria, tant'è vero che c'erano i fondi, mentre la nuova finanziaria li ha raschiati.

Il disegno di legge ha una sua ragione per l'importanza dei teatri cui vengono concessi contributi, ma ha una sua ragione anche nello sviluppo futuro che queste iniziative potranno avere. Ad esempio, la stagione estiva dell'opera di Roma alle Terme di Caracalla ha una particolare importanza anche dal punto di vista turistico: quest'anno si sono raggiunti i 100.000 spettatori. È un provvedimento che rende giustizia alle istituzioni che hanno compiuto qualche cosa di notevole e di significativo. E su questo punto credo di non dover aggiungere altro se non segnalare l'urgenza di approvare il provvedimento prima che la nuova finanziaria disegni un quadro finanziario incompatibile con il suo contenuto. Voglio sottolineare che si tratta di una iniziativa parlamentare: ciò sta a testimoniare che in varie città si è manifestata una diffusa sensibilità verso questa tematica che, raccolta da parlamentari di tutte le regioni, ha dato luogo all'iniziativa legislativa.

Aggiungo che, a differenza delle celebrazioni leopardiane, in questo caso siamo in presenza di istituzioni che per ricordare determinati avvenimenti hanno necessità di un contributo straordinario. Ad esempio, per quel che riguarda Genova la situazione che si è determinata nella città in conseguenza dell'esborso delle somme necessarie alla costruzione del nuovo teatro rende addirittura precaria la possibilità di iniziare la stagione. È un fatto di estrema importanza: lo sforzo per fare il teatro è stato notevolissimo, tale da mettere in forse l'allestimento della prossima stagione. Allora Genova parla per tutti: se un nuovo teatro che, almeno per quel che riguarda il palcoscenico, è uno dei più importanti del mondo non potesse fare la stagione, diventerebbe una cattedrale nel deserto. Ebbene, non vorrei che il teatro di Genova si trasformasse in una cattedrale nel deserto ma che potesse allestire degli spettacoli degni della sua tradizione: non dimentichiamo che fino al bombardamento del 1940 il teatro Carlo Felice di Genova era uno dei primi d'Italia. È questo un ulteriore elemento che ci spinge a dichiararci favorevoli a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Boggio per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

NOCCHI. Desidero affermare anzitutto che concordo con le argomentazioni portate dal senatore Boggio, nelle quali mi ritrovo da ogni punto di vista. Desidero manifestare la valutazione positiva del nostro Gruppo sul provvedimento in esame - anche se ciò rischia di apparire relativamente in contraddizione con un nostro assunto più generale che ricorderò in seguito - soprattutto per i motivi che sono a fondamento della sua elaborazione.

Il disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati per celebrare la ripresa dell'attività del teatro Carlo Felice. Le motivazioni erano veramente alte e nobili e su di esse ritengo ciascuno di noi possa concordare. Il teatro Carlo Felice ha rappresentato nella storia uno dei principali teatri della nostra migliore tradizione artistica e culturale, soprattutto nel settore della lirica. Come molte città portuali, Genova subì vicissitudini drammatiche durante la guerra e purtroppo tra i monumenti importanti fu colpito anche il suo teatro.

Credo che tutti noi abbiamo nella mente il dibattito appassionato che condizionò il confronto politico a Genova per tanti anni, già negli anni '50, momento in cui le giunte di allora discussero su come riattivare questa importante istituzione per la promozione culturale della città.

Ritengo che Genova abbia compiuto un atto di grande coraggio nel momento in cui decise di ricostruire il teatro Carlo Felice tenendo conto dell'evoluzione dei gusti, delle innovazioni tecnologiche che mano a mano si affacciavano nel mercato dell'organizzazione delle strutture culturali, fino alla realizzazione di un'opera che certamente ha fatto discutere. Chi di noi non ha seguito il dibattito degli ultimi quindici anni, dal momento del varo del progetto, e all'avvio della sua realizzazione? Credo tuttavia che a Genova si sia compiuta un'operazione di valore mondiale, per le considerazioni svolte dal senatore Boggio e perchè non si è seguita una logica rivolta al passato. C'era all'inizio qualcuno che chiedeva di ricostruire il teatro Carlo Felice così com'era prima del 1940; è stato un atto di coraggio aver riattivato tale teatro secondo il gusto del ventesimo secolo. Va quindi un plauso alle amministrazioni comunali che con ferma volontà hanno portato avanti questo importante disegno.

È vero quanto affermava il relatore a conclusione del suo intervento. L'esborso che la città di Genova ha dovuto prevedere per il completamento e la realizzazione del teatro Carlo Felice è stato enorme, si tratta di svariate decine di miliardi. Non sono però soldi sprecati, giacchè tutto ciò che viene speso per la promozione culturale è ben utilizzato. È vero tuttavia che le casse del comune di Genova, degli enti locali e delle istituzioni sono prostrate. Ecco quindi l'importanza dell'atto che il Parlamento sta per compiere riconoscendo questo sacrificio compiuto dalla città di Genova, attraverso la previsione di un contributo straordinario per l'avvio delle attività. La straordinarietà dell'intervento deve valere anche per Torino, Venezia e Roma.

Vi è poi una seconda questione su cui desidero soffermarmi. Questo disegno di legge prevede incrementi straordinari, ancorati a scadenze serie. Non avremmo potuto accettare interventi straordinari diversamente motivati. Quindi l'intervento vale per il 1991; esso, come ricordava il relatore, è svincolato dalla gestione amministrativa corrente, magari legata alle vicissitudini tra le parti sociali, che hanno condizionato negativamente la gestione e l'andamento amministrativo e finanziario degli stessi enti lirici.

È evidente che dal 1992 in poi i problemi sussisteranno per Genova, per Torino, per Venezia, per Roma, come per tutte le città sedi di enti lirici. Dobbiamo allora trarre ulteriore stimolo da questa iniziativa di legge per non arrenderci di fronte agli ostacoli, ai noti problemi, a chi vorrebbe frenarci nella discussione e nell'approvazione del disegno di legge sulla musica. L'approvazione di tale provvedimento quindi deve essere strettamente collegata alla ripresa della discussione e alla deliberazione del provvedimento concernente la riforma delle attività musicali nel nostro paese, unico atto che può avviare a soluzione i problemi endemici degli enti lirici e dare la possibilità a Genova, a Torino, a Venezia e a Roma di guardare la prospettiva della loro attività anno per anno in modo più sereno, efficace, trasparente e a volte

qualificato rispetto a quanto è stato possibile fare fino a questo momento.

Il nostro quindi è un giudizio positivo che si lega però funzionalmente al recupero di confronto politico in merito al provvedimento di riforma sulle attività musicali, cui teniamo in modo particolare.

PELLEGRINO Bruno. Signor Presidente, anche la mia parte politica approverà questo disegno di legge, accompagnando tale assenso con una raccomandazione. Come tutti sappiamo, le risorse disponibili sono sempre più in calo. L'indebitamento dello Stato costringerà nel prossimo futuro a qualificare sempre di più l'intervento centrale, a spostare sugli enti locali una serie di attività e ad attivare anche risorse private se si vorrà governare il sistema dello spettacolo, della cultura e dei beni culturali.

Il disegno di legge al nostro esame, che pure merita il nostro sostegno, presenta al suo interno delle contraddizioni. L'intervento a favore del teatro Carlo Felice è sulla struttura. Si tratta di un teatro che ha operato grandi investimenti; una comunità si è impegnata a riproporre alla platea internazionale una grande tradizione teatrale.

Per quanto riguarda invece gli altri teatri oggetto di questo disegno di legge, si tratta di interventi straordinari non riguardanti la struttura. La nostra raccomandazione, mirata a questi teatri ma che potrebbe riguardare tutti gli altri, è di sollecitare non solo le amministrazioni locali ma anche gli imprenditori, gli operatori industriali e commerciali che vivono in quelle città a farsi carico del compito di valorizzare e promuovere il proprio patrimonio artistico e culturale. Domando se una città come Torino per festeggiare i 250 anni del suo teatro non possa trovare nella comunità locale le risorse per finanziare questo avvenimento.

Lo stesso vale per Venezia o per Roma. Ritengo che sia finito il tempo in cui ci si rivolgeva per qualsiasi evenienza allo Stato.

Già quest'anno sarà molto difficile salvare il Fondo unico per lo spettacolo. Sembra che ci siamo riusciti, ma non so se il prossimo anno sarà così. Tra l'altro, il più prestigioso teatro del mondo, cioè La Scala di Milano, in occasione di recenti festeggiamenti ha provveduto a finanziarsi da sé. Non voglio personalizzare il problema facendo riferimento a grandi industrie o istituti bancari presenti, ad esempio, a Torino, ma credo che in ciascuna delle città oggetto del nostro intervento vi siano interessi economici e finanziari che potrebbero trovare l'orgoglio per contribuire a questo tipo di iniziative.

BOMPIANI. Il senatore Boggio e il senatore Nocchi sono stati degli abilissimi avvocati, presentando, con grande sfoggio di capacità oratorie, tutti gli elementi a favore di questo disegno di legge.

Tuttavia vorrei rifarmi a quanto diceva, con molto buon senso, il senatore Pellegrino. A parte il fatto che vengono inseriti in uno stesso disegno di legge problemi di struttura e problemi di funzionamento legati ad eventi particolari, e ciò forse attenua la forza del disegno di legge, resta il fatto che la storia di questi teatri è nobilissima, ma in Italia ve ne sono tanti altri con una storia altrettanto nobile. Occorrerebbe distribuire più equamente gli interventi sul territorio nazionale per la

promozione della cultura lirica, musicale e in genere del teatro. Mi fa molto piacere che storie come quelle del teatro La Fenice di Venezia o del teatro Regio di Torino vengano valorizzate, ma vi sono altre città, come ad esempio Palermo, Bari o altre città minori, dotate di teatri che hanno quanto meno compiuto già i 100 anni e che rimangono in qualche modo penalizzate da questa situazione.

Occorre quindi trovare un criterio per far sì che la promozione culturale in questo settore ricada su tutto il territorio nazionale e non soltanto su alcune regioni che riescono a trovare facilitazioni che altre regioni, più povere, non hanno. Nel caso di questo disegno di legge, mi viene in mente quel proverbio che dice che l'acqua va al mare. In ogni caso vi è da parte nostra la massima buona volontà per fare tutto il possibile affinché questo disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso l'opportunità e l'onore di essere il relatore su questo disegno di legge, malgrado mi trovassi in un periodo di congedo per malattia che ho interrotto volentieri perchè, occupandomi da 15 anni di problemi dello spettacolo, mi sembrava giusto non tirarmi indietro di fronte ad un provvedimento che presenta aspetti positivi ma anche molti rischi. Quelli illustrati in maniera molto sintetica dai senatori Pellegrino e Bompiani, infatti, sono rischi reali. Con un provvedimento come quello al nostro esame possiamo dare adito a delle critiche e per questo dobbiamo spiegare lo spirito del disegno di legge.

Il punto di partenza è rappresentato dal complesso delle celebrazioni che vennero organizzate - giustamente - per il teatro San Carlo di Napoli che, come tutti sanno, contende al teatro La Scala il primato tra i teatri italiani. Fino agli anni '50, infatti, questi due teatri erano collocati sullo stesso livello e addirittura in precedenza il teatro San Carlo aveva vissuto momenti anche più interessanti avendo avuto la fortuna di ospitare esecutori eccezionali che si esibivano a Napoli e non in altre città. Per questo teatro - che per il suo radicamento culturale a livello nazionale e per la sua tradizione viene considerato da ogni artista come un traguardo - operammo giustamente una riflessione che ci portò a decidere un contributo per festeggiare le sue ricorrenze.

Il punto di riferimento del provvedimento al nostro esame attiene quindi ad un recente passato; tuttavia è indubbio che esso presenta una certa eterogeneità perchè, come spesso accade in Parlamento, si cerca di mettere insieme ciò che è giusto, anche se con interventi che non tengono conto della qualità a volte diversa del soggetto a favore del quale si interviene.

Mi rendo conto, ad esempio, che Genova è in una posizione particolarissima perchè i 27 miliardi erogati in forma straordinaria non sono stati dati per compensare il comune di una spesa - ben superiore - sostenuta per l'attivazione dell'intera struttura e per le spese progettuali e di realizzazione, ma per impinguare delle casse ormai esaurite al fine di poter concludere onorevolmente una stagione.

Per quanto riguarda il teatro Regio di Torino, l'occasione è la ricorrenza dei 250 anni, una situazione che richiama quella poc'anzi evocata del teatro San Carlo di Napoli. Il contributo in questo caso assume un rilievo minore. Il teatro Regio non ha la gloria del San Carlo, ma ha pur sempre un suo valore in ordine al quale è bene ricordare che, come tutti i teatri regi, esso non ha mai funzionato in mano ad impresari, ma sempre a spese del re o del duca o del principe, quindi senza mai avere problemi di bilancio. Costoro ingaggiavano direttamente attraverso il loro ministro delle finanze le compagnie; ciò ha consentito di allestire delle rappresentazioni non indifferenti. Non dimentichiamo che Toscanini ad un certo punto disse che avrebbe diretto soltanto a Torino i grandi avvenimenti musicali, e così fece. E fu a Torino che si verificò l'episodio in cui Toscanini in uno scatto d'ira lanciò la bacchetta nell'occhio dell'orchestrante rendendolo orbo. Questi teatri hanno delle tradizioni nelle quali vi è la presenza dello Stato come elemento stabile. Questo oggi naturalmente non deve più essere; tuttavia i 250 anni di Torino ci fanno ricordare una storia che è lontana ma che non deve essere definitivamente sepolta.

Vengo al discorso delle sponsorizzazioni. A Torino negli anni passati s'è fatta la stagione lirica soltanto con le sponsorizzazioni perchè le sovvenzioni corrisposte in base a vecchi parametri (che per Torino non furono mai adeguatamente considerati per via dei debiti che il teatro di Torino aveva accumulato a causa della scelta del decentramento, una scelta sbagliata cui Erba si era sempre opposto) servivano soltanto a ripianare i debiti. La stagione, quindi, è stata fatta attraverso le sponsorizzazioni. La città di Torino, anche nelle sue componenti economiche quali la Fiat e il Banco San Paolo, ha veramente contribuito alla stagione lirica. A Genova c'è una situazione tale per cui lo sponsor principale ha chiesto un segno di benevolenza da parte dello Stato perchè anche lui ha delle perplessità nell'erogare contributi. Queste situazioni sono caratterizzate da difficoltà che non vorremmo vedere; pertanto auspico che questo disegno di legge venga approvato e che in seguito la legge di riforme per le attività musicali musica ovvii a questi inconvenienti, preveda con anticipo le varie celebrazioni e inoltre aiuti le realtà musicali del Mezzogiorno, che sono immense: basta pensare a Bari che ha due grandi teatri come il Piccinni e il Petruzzelli; in Sicilia ci sono tre grandi teatri, il Massimo di Palermo, il Bellini di Catania e il teatro di Messina; egualmente a Reggio Calabria c'è una tradizione importante.

Per concludere direi che per il Sud si tratta di ravvivare delle situazioni che già esistono, che sono state gloriose ma che hanno avuto dei momenti di appannamento; questo sarà indubbiamente compito della nuova legge. Per questo provvedimento, invece, si tratta di realizzare un collegamento con una precedente legge per la celebrazione dei centenari su cui si innesta il fatto straordinario di Genova, che ove collegato alla colombiana diventa ancora più straordinario. Per Roma è necessità obiettiva dare una mano alle Terme di Caracalla per le ragioni che abbiamo già detto: è una iniziativa che rientra nelle funzioni di una capitale come Roma dove confluiscono turisti da tutto il mondo.

REBULLA, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ringrazio i senatori intervenuti che hanno colto il nodo del problema. Vorrei dire con molta franchezza che è vero che il disegno di legge prevede interventi in occasione di anniversari, ma è anche vero che in alcuni casi gli interventi devono coprire situazioni insostenibili: il caso di Genova, che è già stato sufficientemente illustrato, presenta una necessità insopprimibile, e la mancata approvazione di questo provvedimento porterebbe probabilmente alla chiusura dell'attività del teatro. Infatti, con i fondi ordinari del Ministero non siamo assolutamente in grado di far fronte a questa evenienza. Vi è una sponsorizzazione interessante di rilievo nazionale per una cifra di miliardi ed è chiaro che l'imprenditore si preoccupa che il suo intervento non vada ad un teatro destinato alla chiusura ma ad un teatro in crescita e in sviluppo. È ovvio pertanto che accanto all'intervento privato deve esserci il contributo dello Stato; e al riguardo la risposta di questo provvedimento è sicuramente efficace, anche se le preoccupazioni per il futuro del teatro di Genova potrebbero ripresentarsi. Il provvedimento sana la situazione passata, ma il problema presenta aspetti su cui dovremmo intervenire in via ordinaria.

A Torino vi è una situazione deficitaria per cui questo intervento, al di là della celebrazione che costituiva comunque un impegno sancito in documenti approvati dai due rami del Parlamento, serve anche a sanare una situazione difficile.

Quindi, al di là delle ricorrenze, gli interventi sono indispensabili per gli enti lirici. È stato ricordato che la finanziaria di quest'anno riporta a un livello accettabile l'intervento del fondo unico per lo spettacolo e comunque in questo ambito l'intervento per gli enti lirici sarà ancora sufficiente rispetto alle dimensioni del problema.

Concordo sull'urgenza di approvare il disegno di legge di riordino del settore della musica, che diventa ancor più indispensabile se vogliamo introdurre meccanismi di contenimento della spesa e di risanamento necessari soprattutto nella situazione economica del paese, perchè altrimenti rischiamo di non essere capiti dall'opinione pubblica. Quindi il Governo concorda sulla necessità di accelerare l'iter di approvazione della nuova legge sulla musica.

Desidero inoltre sottolineare che le osservazioni del senatore Bompiani concernenti l'equilibrio tra Nord e Sud rappresentano elementi che debbono in qualche modo essere tenuti in considerazione da parte nostra nel momento in cui deliberiamo il sostegno ad alcune iniziative, ma anche da parte del Parlamento nel momento in cui si affrontano i disegni di legge di riforma. Lo squilibrio esiste, e se andiamo ad una verifica degli interventi dello Stato per alcune regioni del Nord o per alcune città, direi che sono da soli superiori a tutto ciò che avviene nel Sud. Purtroppo questa è la realtà. Quando si parla di fenomeni di criminalità dobbiamo ricordare che la cultura può fornire risposta anche a tali problemi.

Condivido, pertanto, le osservazioni fatte e di cui terremo conto. In qualche misura dovremo tenere conto anche di questi interventi straordinari nei riparti che faremo nel prossimo anno per interventi ordinari, per cercare un riequilibrio fra i diversi enti che è indispensabile; infatti la situazione di Torino e di Genova è presente e difficile e

senza un intervento straordinario non potrebbe essere risolta, ma anche quella di altri enti nei prossimi anni sarà certamente pesante.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione permanente, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SSA MARISA NUDDA